



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CHIARAVALLE CENTRALE**

nella persona dell'Avv. Massimo Grassellini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 408 del Ruolo Generale per l'anno 2006, promossa

Da

Omissis, rappresentato e difeso dall' avv. Sergio Callipari, elettivamente domiciliato in Soverato, alla Via De Cardona n. 2/A

attore

Contro

L'E.TR. Esazioni Tributi SPA, in persona del direttore in carica legale rapp.te, con sede legale in Cosenza, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Caruso, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Lombardi

convenuto

nonché contro

COMUNE di SOVERATO, in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Hermann Mantella responsabile del settore amministrativo, giusta delibera della Giunta Comunale n. 125 del 7.7.2004

convenuto

Conclusioni

Come da verbale d'udienza del 9 maggio 2006

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, avverso cartella esattoriale, ritualmente notificato al Comune di Soverato e all'Etr Spa, l'attore si opponeva al pagamento, richiesto dall'ente impositore, di € 144,35 per importi

riguardanti canone acqua potabile ed acque di rifiuto relativi agli anni 1995 e 1996, assumendo che, la predetta cartella, dovesse essere annullata per estinzione del diritto del Comune di Soverato per decorrenza del termine prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ.. Concludeva, chiedendo l'annullamento della cartella impugnata, relativamente alla prescrizione del canone acqua, oltre la condanna alle spese di giudizio. Si costituiva l'E.TR Spa che eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in favore della Commissione Tributaria, il difetto di competenza del Giudice adito in favore del Tribunale Giudice dell'esecuzione ex art. 9 cpc, nonché il difetto di legittimazione passiva con dichiarazione di sua assoluta estraneità ai fatti di causa. Chiedeva che venisse dichiarata inammissibile ed infondata l'avversa domanda e mantenere indenne la società da ogni conseguenza di giudizio. Si costituiva il Comune di Soverato che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Commissione Tributaria, anche relativamente al canone acqua. Con riferimento ai rapporti di riscossione con l'ETR Spa, chiedeva : 1) dichiararsi legittimo l'operato del Comune di Soverato per aver eseguito l'atto interruttivo del termine di prescrizione; 2) in subordine, condannare l'Etr Spa a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione Comunale; 3) accertare il diritto di regresso dell'Amministrazione Comunale nei confronti dell'Etr Spa, oltre al risarcimento del danno. All'udienza del 9 maggio 2006, le parti chiedevano concordemente di essere autorizzati a precisare le conclusioni, in mancanza di ulteriori richieste istruttorie ed essendo la causa istruita documentalmente. La conciliazione aveva esito negativo. Previa discussione e precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 321 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente qualificarsi la domanda attrice. Dall'esame dell'atto introduttivo, si evince che l'attore ha inteso impugnare il diritto dell'Etr Spa e del Comune di Soverato a procedere esecutivamente con cartella esattoriale, eccependo la sopravvenuta estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., in assenza di notificazione di alcun atto interruttivo. Ne consegue, che la domanda promossa, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. riguardante fatti estintivi sopravvenuti del titolo

(prescrizione del diritto), considerato che viene contestato il diritto dell'Ente impositore e dell'Etr Spa a procedere all'esecuzione esattoriale, mediante riscossione coattiva. Dal momento che l'esecuzione forzata non è ancora iniziata, l'istante può legittimamente impugnare l'esecuzione delle cartelle esattoriali mediante l'opposizione ex art. 615 1° comma, ovvero nei casi previsti ex art. 617 1° comma cpc, sempre nel rispetto delle norme riguardanti la competenza per materia, valore e territorio ex art. 27 cpc e la giurisdizione del giudice adito. Alla luce di ciò, deve respingersi l'eccezione d'incompetenza per materia del Giudice di Pace adito, in favore del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale, dal momento che l'esecuzione coattiva non è stata ancora iniziata. In relazione al sollevato difetto di giurisdizione occorre precisare che l'azione del privato, utente di acqua pubblica, nei confronti del Comune attiene ad una posizione di dare ed avere, aventi natura di diritto soggettivo, discendente da un contratto di somministrazione stipulato su basi paritetiche (CASS. CIV. SEZ. UNITE 10.3.2005, n. 5191). Di conseguenza, non si è in presenza di un "tributo" ma di un canone acqua componente un corrispettivo dovuto dall'utente al servizio idrico. Nella cartella opposta si evincono le diciture distinte "canone acqua" - "acque di rifiuto" e l'attore non ha contenuto la propria opposizione limitatamente alla prima voce, includendo, viceversa, la parte riguardante le cd. "acque di rifiuto" di competenza della Commissione Tributaria. In effetti, ai sensi dell'art. 2 d. lgs. n. 203 del 30.9.2005 e succ. mod. L. 248/2005, appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti. La Suprema Corte, con sentenza del 25.3.2005 n. 6418, ha stabilito che "il canone per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione di acqua potabile, integra un tributo comunale fino alla data del 3.10.2000. Solo dopo tale data, esso ha cessato di essere considerato dalla normativa come un tributo, per effetto dell'art. 24 d. lgs. 18.8.2000, 258, il quale, sopprimendo le previsioni contenute nell'art. 62 del d. lgs. 11.5.1999, n. 152, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento disposto, fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e segg. della L. 5.1.1994, n. 36. Ne consegue, che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo anteriore alla predetta data del 3.10.2000 appartengono alla

giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che il giudizio sia stato instaurato dopo la data anzidetta. Nel caso di specie, il canone per le acque di rifiuto riguarda un periodo antecedente al 3.10.2000 e, pertanto, la giurisdizione spetta alla Commissione Tributaria Provinciale. Pertanto, l'eccezione preliminare, relativa al difetto di giurisdizione, è fondata e deve essere accolta limitatamente ai tributi per le acque di rifiuto. Nel caso di specie, nella cartella esattoriale opposta risultano riportati e descritti gli importi per il canone acqua potabile 1995 per € 54,89 e per il 1996 € 55,39. La rimanente somma è riferita alle acque di rifiuto per € 28,51 e deve essere contestata, nei modi e nei termini di legge, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. L'orientamento della Suprema Corte, sopra citata, contrariamente a quanto dedotto dai convenuti, non appare ricomprendere anche il canone acqua potabile ed essendo, la presente controversia, riguardare l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto del Comune di Soverato ad agire per la riscossione, per tramite l'ETR SPA, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, la competenza a conoscere la presente controversia, ex art. 615 c.p.c., limitatamente a questo ultimo punto, spetta al Giudice ordinario. Il Comune di Soverato non ha, per contro, prodotto in atti alcun atto interruttivo del termine di prescrizione, mentre, per contro, per quanto riguarda i rapporti con l'ETR Spa ha depositato la seguente corrispondenza:

- lettera dell'11.5.2000 prot. n. 5859, con la quale venivano trasmesse le liste di carico acqua potabile e reflue per gli anni 1995/1996, giusta delibera n. 48 del 21.7.1998 per la bollettazione e per la riscossione; - lettera del 19.7.2000 prot. n. 9211 inviata all'Etr Spa, con la quale si chiedeva la notificazione agli interessati degli avvisi di pagamento dei canoni acqua 1995-1996, nei modi e nei termini di legge; - lettera di riscontro dell'Etr Spa del 5.9.2000, prot. n. 467 relativa sempre ai ruoli anni 95 e 96, nella quale si precisava che in mancanza di comunicazione dalla consegna si sarebbe proceduto alla riscossione per tacito assenso. La predetta documentazione allegata in atti non è stata contestata. Il Comune di Soverato ha prodotto in atti la "convenzione" stipulata con l'Etr Spa, con riferimento all'incarico conferito per la riscossione di cui all'art. 6 della predetta convenzione. La corrispondenza sopra citata e prodotta in atti dal Comune di Soverato (lettera del 19.7.2000)

costituisce incarico conferito all'Etr Spa per la riscossione. Con riguardo alla domanda risarcitoria, promossa in comparsa dal Comune di Soverato (convenuto) nei confronti dell'Etr Spa (convenuto), essa deve ritenersi inammissibile, in quanto non promossa nei modi e nei termini di legge ed in quanto non configurabile come riconvenzionale ex art. 36 c.p.c.. Si rileva, inoltre, per come previsto dall'art. 18 della Convenzione citata, che le controversie intercorse tra le parti Etr Spa / Comune di Soverato, sono devolute ad un collegio arbitrale. Anche, per tal motivo, le domande promosse dai convenuti, riguardo le rispettive responsabilità, devono considerarsi inammissibili. L'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione, limitatamente ai canoni per l'acqua potabile e per l'importo intimato in cartella pari ad € 110,28. Non essendovi prova alcuna di precedenti atti interruttivi, il credito del Comune di Soverato, come già detto, relativamente e limitatamente al canone acqua potabile riguardante gli anni 1995/96 (€ 110,28), deve essere dichiarato estinto e l'iscrizione a ruolo, cui si riferisce la cartella di pagamento, deve essere annullata. Deve, per contro, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in ordine agli importi richiesti per le acque di rifiuto, devoluta in favore della Commissione Tributaria Provinciale. Nel caso di riscossione di un'entrata patrimoniale di un ente locale a mezzo dei ruoli del Servizio di riscossione dei tributi, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è soltanto il Comune e non anche il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto il Comune è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non è contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento. (Cass. civ., Sez. III, 24/06/2004, n.11746) -

L'opposizione ex art. 615 1° comma cpc, relativa all'esecuzione della cartella esattoriale, promossa da parte attrice deve essere accolta per quanto di ragione.

Resta assorbita dalla presente pronuncia ogni altra ed eventuale eccezione. -

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. -

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Chiaravalle C.le, con pronuncia definitiva, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede :

-**Accoglie** parzialmente l'opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. per intervenuta prescrizione del diritto di credito del Comune di Soverato, limitatamente al solo canone acqua potabile per gli anni 1995 - 1996, per come determinato in motivazione e descritto nella cartella opposta; -

-**Annulla** l'iscrizione a ruolo della cartella opposta, ordinando all'Etr Spa l'immediata cancellazione dai ruoli esattoriali, ente impositore Comune di Soverato, limitatamente al canone acqua potabile per gli anni 1995 - 1996; -

-**Dichiara** il difetto di giurisdizione, ex art. 37 c.p.c., in favore della Commissione Tributaria Provinciale, competente a conoscere la controversia relativamente ai tributi - acque di rifiuto - specificate nella cartella opposta; -

-**Dichiara** inammissibile la domanda risarcitoria promossa dal Comune di Soverato nei confronti dell'Etr Spa; -

-**Estromette** l'E.Tr. Spa dal presente giudizio; -

-**Condanna** il Comune di Soverato, in persona del Sindaco pro tempore ed in carica, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessive € 260,00, di cui € 40,00 per spese, oltre rimborso forfettario 12,5 % ex art. 14 tariffa prof., iva e cap come per legge. -

- **Compensa** le spese e competenze tra le altre parti del giudizio. -

Così deciso in Chiaravalle C.le, il 15 maggio 2006

Il Giudice di Pace

Avv. Massimo Grassellini